MODULARIO M.L.P.S. - 88

MOD. 88

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

In data 30 luglio 2009 presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione e della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della Società LA CAPITALE CRAI CENTRO SCPA nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/91.

Sono presenti:

per la Società La Capitale Crai Centro, Sandro Fedeli, Assunta Pessina, assistiti dagli Avvocati Alessia Delli Cicchi e Rosanna Rotondi;
per la Filcams-Cgil, Gianluca Iacoangeli;
per la Fisascat-Cisl, Alfredo Magnifico.

Per le OO.SS. Uiltucs-Uil e Confcommercio, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

Sono presenti, altresì, le RSA.

PREMESSO CHE

1. la Società opera nel settore della Grande Distribuzione ed applica il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi;
2. in data 15.06.09 nei confronti della Società è stata fatta richiesta di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa. A tutt'oggi, l'Autorità Amministrativa competente non si è pronunciata su tale richiesta;
3. la Società medesima ha avviato, con comunicazione datata 23 giugno 2009, una procedura di mobilità, ex artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91, dichiarando un esubero di personale pari a n. 71 unità, addette presso le sedi di Roma e Napoli, su un totale di 79 lavoratori in forza;
4. i motivi del ricorso alla suddetta procedura sono illustrati nella comunicazione di cui al punto che precede ed hanno costituito oggetto di disamina nel corso degli incontri sindacali tenutisi in sede aziendale;
5. le Parti hanno, altresì, esaminato e discusso ogni utile soluzione finalizzata a ridurre sul piano sociale le conseguenze della suddetta procedura;
6. la fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 si è conclusa con esito negativo ed in data 9 luglio 2009 la Società ne ha dato comunicazione a questo Ministero;
7. nel corso della riunione odierna, il Ministero ha proposto il ricorso alla CIGS per cessazione dell'attività. Di contro, le Parti hanno ritenuto che la procedura di mobilità fosse l'unica percorribile, stante l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti concordano quanto segue:

- le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- le Parti convengono sulla collocazione in mobilità di 71 lavoratori. Per la scelta dei lavoratori da porre in mobilità verrà seguito il criterio tecnico-produttivo e, nel caso di caratteristiche analoghe, verranno applicati gli ulteriori criteri di cui all'art. 5 della Legge 223/91;
- i lavoratori saranno collocati in mobilità, compatibilmente con le esigenze aziendali, in 5 scaglioni temporali e, comunque, nel rispetto del termine di legge di 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;

- i predetti lavoratori riceveranno la comunicazione di recesso collettivo nel rispetto del periodo di preavviso contrattuale;
- la Società provvederà alla corresponsione delle retribuzioni maturate e maturande da parte dei lavoratori con le seguenti modalità:

- lo stipendio relativo al mese di giugno verrà corrisposto entro il 31.07.2009;
- lo stipendio relativo al mese di luglio verrà corrisposto entro il 07.08.2009;
- le ferie, i permessi, i ratei di 13^ e 14^ mensilità entro il 02.09.2009;
- una quota pari al 20% del TFR entro il 20.09.2009 oltre ad una quota pari al 10% del TFR da corrispondere entro il 15.10.2009;

- la Società rispetterà, inoltre, i termini di preavviso contrattualmente previsti, richiedendo in linea di massima ai dipendenti di lavorare in detto periodo. Resta salva la facoltà di ciascun lavoratore di rinunciare allo stesso; in tal caso né l'azienda né il lavoratore faranno richiesta, rispettivamente, del residuo periodo di preavviso e/o della relativa indennità sostitutiva;
- La Società si impegna, altresì, sin da ora, a versare un'ulteriore quota di TFR o, comunque, a pagare quanto dovuto al lavoratore (es. crediti vantati dai lavoratori quali preavviso, stipendio di agosto e simili) in caso di liquidità ottenuta dalla vendita della merce giacente in magazzino;
- La Società si impegna, infine, a retribuire al 50% gli eventuali giorni di "autosospensione".

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società

Per la Filcams-Cgil

Per la Fisascat-Cisl